

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UNGARO, GIACHETTI

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di interventi in favore delle vittime del delitto di usura e per la prevenzione del fenomeno

Presentata il 10 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno dell'usura, ormai, non aggredisce più solo le aziende, ma anche le persone fisiche che, infatti, sono sempre più coinvolte in indebitamenti illegali. Dopo la forte contrazione avvenuta tra il 2016 e il 2018, si registra un aumento delle denunce per usura effettuate all'autorità giudiziaria: le denunce sono il 16,2 per cento in più rispetto al 2019. Il rischio di cadere nell'usura si aggrava ancor di più in coincidenza con le scadenze fiscali, che spesso spingono molte piccole aziende in difficoltà economica a contattare usurai o organizzazioni criminali per acquisire la liquidità necessaria per onorare gli impegni con il fisco.

Dopo venticinque anni di operatività della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli strumenti per contrastare usura e indebitamento vanno adeguati, in particolare inclu-

dendo anche le famiglie, accanto ai soggetti economici, tra i soggetti aiutati.

Sussistono ragioni di urgenza alla base di questo intervento, riconducibili agli strumenti volti a contenere e superare gli effetti negativi della pandemia sul tessuto socio-economico nazionale, andando a potenziare ed estendere l'utilizzo dei fondi in modo da evitare che soggetti in grave difficoltà economica e alla ricerca di finanziamenti possano rivolgersi al credito malavitoso e quindi all'usura.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'estensione anche alle persone fisiche vittime del delitto di usura, dell'erogazione dei mutui attraverso il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura istituito dall'articolo 14 della legge n. 108 del 1996.

L'articolo 2 aggiorna la disciplina del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura istituito dall'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, in particolare stanziando 15 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi a favore di soggetti a rischio di usura. Il fondo sarà destinato, per il 50 per cento, all'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi e, per l'altro 50 per cento, a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

L'articolo 3, infine, estende l'ambito di operatività del medesimo Fondo per la pre-

venzione del fenomeno dell'usura, in particolare al fine di:

costituire speciali fondi antiusura;

concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

concedere garanzie alle microimprese e alle piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge;

erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di microimprese e di piccole e medie imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Tutela delle persone fisiche vittime del delitto di usura)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Fondo provvede altresì all'erogazione dei suddetti mutui a favore di persone fisiche che dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale ».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: « 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento » e le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

2. Le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono incrementate di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici.

Art. 3.

(Estensione dell'ambito di operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. La quota dei contributi del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e successivamente svincolata, nonché i contributi concessi a decorrere dall'anno 2023 possono essere utilizzati dai medesimi confidi:

a) per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni volte a incrementare la liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

c) per concedere garanzie alle microimprese e alle piccole imprese nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento deve essere concesso in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere relativo al finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) per erogare prestiti, fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro, in favore di microimprese e di piccole e medie imprese.

2. Le operazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono attuate con le modalità previste per la concessione di garanzie sul fondo rischi da parte dei confidi ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. I prestiti di cui al comma 1, lettera *d)*, possono essere concessi dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o all'elenco previsto dall'articolo 112 del medesimo testo unico, previa verifica del possesso dei necessari requisiti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, istituito ai sensi dell'articolo 122-*bis* dello stesso testo unico, sulla base dei criteri definiti dal medesimo Organismo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0186960